



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione VII Civile

Procedure Concorsuali

DECRETO di apertura

Procedura di omologazione Piano del Consumatore

(art. 70.1 CCI)

Nel procedimento R.G.207 /2023

il giudice delegato

visto l'art. 70.1 Codice della Crisi;

Visto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dalle seguenti parti:

Sig. CHRISTIAN IVANO PETRANCA c.f. PTRCRS90C16F205T

Constatato che la domanda è corredata:

- dall'elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
 - dall'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore,
 - dall'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
 - dall'elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - dall'elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;
- considerato che la relazione dell'OCC appare completa in quanto contiene:
- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazione assunte;
 - la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - l'indicazione presunta dei costi della procedura;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di ammissibilità per l'apertura della fase di omologazione;

Rilevato in particolare che non ricorrono i fattori ostativi di cui all'art. 69 CCI;

Osservato che i tratti salienti del piano e proposta di ristrutturazione del debito consumeristico, nella relazione dell'OCC, sono compendati nella sottostante tabella



QUADRO RIEPILOGATIVO			Riferimento ai capitoli della relazione
1	DATI DEL RICORRENTE		
1.i	COGNOME E NOME / CF	PETRANCA Christian Ivano (PTRCRS90C16F205T)	Frontespizio Relazione Paragrafo 2.1
1.ii	STATO OCCUPAZIONALE	Lavoratore dipendente	Frontespizio Relazione Paragrafo 2.3
2	VERIFICA DI EVENTUALI RAGIONI OSTATIVE		
2.i	OGGETTIVE	NO	Relazione, Paragrafo 4
2.ii	SOGGETTIVE	NO	Relazione, Paragrafo 4
3	COMPOSIZIONE DEL DEBITO		
3.i	Massa complessiva	€ 100.600,97	Relazione, Tabella 2
3.ii	Composizione giuridica	Crediti chirografari	Relazione, Tabella 3
3.iii	Composizione economica		Relazione, Tabella 3
4	TRATTENUTE E/O VINCOLI GRAVANTI SUI REDDITI		
4.i	Cessioni del quinto	SI	Relazione, Paragrafo 7.1.A
4.ii	Esistenza di trattenute	NO	
4.iii	Eventuali ulteriori trattenute e/o	NO	



	vincoli gravanti sui redditi		
5	RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DELLA PROCEDURA	€ 45.000,00	
6	DESCRIZIONE DELL'ATTIVO		Relazione, Paragrafo 7.1.B
6. a)	BENI IMMOBILI (con indicazione delle quote di proprietà e dei privilegi)		Relazione, Paragrafo 7.1.B
6. b)	BENI MOBILI REGISTRATI (eventuali ragioni di dispensa dal conferimento nella procedura)		Relazione, Paragrafo 7.1.B
7	CONFRONTO ENTRATE/USCITE		
7.i	Base mensile	Entrate € 2.354,93 (rapportate a 15 mensilità) Uscite € 1.705,00	Relazione Integrativa Tabella 5 ter
7.ii	Base annua	Entrate € 35.324,00 Uscite € 20.460,00	Relazione Integrativa Risposta Punto a) pag. 5 Tabella 4 bis
8	VERIFICA ESISTENZA E CAUSE SOVRAINDEBITAMENTO		Relazione, Paragrafo 5 Relazione Integrativa, Tabella A
9	QUOTA INTANGIBILE PER BISOGNI E MANTENIMENTO FAMIGLIA	€ 1.705,00	Relazione Integrativa Risposta Punto a) pag. 5 Tabella 5 ter
10	CONTENUTI PIANO GRADUAZIONE DEBITI		Relazione, Tabella 3 Relazione Integrativa, pag. 18 Tabella b-schema operativo
11	PERCENTUALE TACITAZIONE PER CETO CREDITORIO	chirografari Categoria 1, 96 % chirografari Categoria 2, 7,50 %	
12	COSTI DELLA PROCEDURA E RELATIVA GRADUAZIONE	€ 650,00	Relazione, Paragrafo 11.1 Relazione Integrativa, pag. 18 Tabella b-schema operativo
13	INDICAZIONE DI EVENTUALI BENI/CREDITI	nessuno	

Rilevato che l'alternativa, proposta nelle note integrative e ribadita all'udienza decorsa, di diversificazione del ceto creditorio chirografario in base alla corretta/non corretta valutazione del merito creditizio, non è percorribile in quanto l'unica sanzione prevista dal CCI per l'omessa valutazione di tale presupposto è l'esclusione della facoltà di contestare la convenienza della proposta (art. 69.2 CCI). Ne discende che sarà considerata dallo scrivente come valida solo la proposta iniziale di uguale trattamento di tutti i creditori chirografari, come da pag. 8 del ricorso 28.9.23 che, sulla scorta della relazione PERUZZINI, pag. 23, quantificava nel 44,28% la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari.

Vista la richiesta di revoca delle esecuzioni e cessioni del quinto stipendiale in corso e rilevato che si deve tenere presente al riguardo quanto ritenuto da questo Tribunale Concorsuale in tema di liquidazione controllata, vale a dire: “..

rilevato che l'istante ha chiesto che venga revocato il versamento relativo ai pignoramenti presso terzi / alla cessione del quinto a favore di ZZZZ (Finanziaria o Banca, ndr);

- considerato che, pur in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall'altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l'art. 268 co. 4 CCI, l'art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l'amministrazione dei beni che compongono il



patrimonio di liquidazione, nonché l'unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori.

‘Può desumersi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l'operatività di eventuali cessioni del quinto’ (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), sia le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022); ..’

Rilevato che torna pertanto applicabile l'art. 70.4 CCI che prevede la sospensione dei procedimenti esecutivi e l'assunzione di misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento di omologazione;

P.Q.M.

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato a cura dell'OCC nell'area web del sito del MINISTERO GIUSTIZIA unitamente alla proposta ed al piano di ristrutturazione;

che l'OCC di riferimento:

a) Comunichi il presente decreto entro 30 giorni a tutti i creditori;

b) nei 10 giorni successivi alla predetta comunicazione, relazioni sugli sviluppi delle comunicazioni e osservazioni ricevute dai creditori e, sentito il debitore, sulle eventuali modifiche del piano che ritiene necessarie;

AVVISA i creditori:

- che dovranno comunicare all'OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedure; in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec dell'OCC.

Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' eseguiti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

DISPONE la sospensione immediata fino all'omologa delle cessioni di quinto previste dal finanziamento FINDOMESTIC n. 76628 mandando all'OCC per la relativa comunicazione alla creditrice e per l'attuazione della sospensione.

Avvisa il proponente che sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del



giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui sia stata eseguita la pubblicità del decreto.

DISPONE che la Cancelleria consegni il fascicolo allo scrivente, per l'esame della richiesta di omologazione e delle osservazioni e relazioni pervenute, dopo le sopra indicate date.

Si comunichi con urgenza.

Genova, il 29/11/2023

il Giudice

Roberto Braccialini

